



50314-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1537/2018

DANIELA RITA TORNESI

CC - 11/07/2018

UGO BELLINI

R.G.N. 13145/2018

DANIELE CENCI

- Relatore -

GIUSEPPE PAVICH

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 01/02/2018 del TRIBUNALE di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

lette/sentite le conclusioni del PG *Dr. GIULIO ROSSANO, CHE*
HA CHIESTO IL RIGETTO DEL RICORSO.

copia ad uso ufficio

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania il 1° febbraio 2018 ha applicato ad [REDACTED], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione e di 3.500,00 euro di multa concordata tra l'imputato ed il Pubblico Ministero in relazione al reato di detenzione a fine di cessione di stupefacente, fatto commesso il 13 dicembre 2017, qualificato il fatto in violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inoltre condannando l'imputato al pagamento delle spese di custodia in carcere.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, affidandosi ad un unico motivo, con il quale propone alla Corte di legittimità una possibile questione di legittimità costituzionale (primo motivo) e denuncia violazione di legge (secondo motivo).

2.1. Con il primo motivo censura la ritenuta contrarietà agli artt. 3, 7 e 111 Cost. dell'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen., che prevede che la Corte di legittimità, in determinati casi, dichiari *de plano*, cioè senza formalità di procedura, l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, conseguentemente chiedendo che la S.C. dichiari la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione e trasmetta gli atti alla Corte costituzionale.

2.2. Mediante il secondo motivo lamenta la ritenuta illegittimità (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.) della condanna dell'imputato al pagamento delle spese di custodia cautelare in carcere, poiché, ad avviso del ricorrente, *«siffatte spese rientrano tra le "spese processuali" che non possono essere posta a carico dell'imputato, quando il c.d. "patteggiamento" non superi i due anni di reclusione»* (p. 3 dell'impugnazione), richiamando al riguardo in tal senso alcuni precedenti di legittimità.

3. Il Procuratore generale della S.C., nel suo intervento scritto ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. in data 11-15 maggio 2018, ha chiesto il rigetto del ricorso segnalando, quanto al primo profilo, che il procedimento in questione è stato incardinato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e non già ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., difettando, in conseguenza, la rilevanza della questione; quanto all'ulteriore, ha evidenziato l'esistenza di divergenti interpretazioni giurisprudenziali di legittimità sul tema, dichiarando di aderire al più recente orientamento, fondato sul tenore degli artt. 200 e 204 del d.P.R. 30

maggio 2002, n. 115, secondo cui le spese per il mantenimento in carcere del detenuto devono essere poste a carico dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Quanto al primo aspetto, essendo stata fissata udienza ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., senza partecipazione diretta ma con possibilità di contraddittorio cartolare, non viene in rilievo, come segnalato dal P.G., l'applicabilità dell'art. 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen.

In ogni caso, si osserva che l'art. 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen. non lede la garanzia di ricorribilità ex art. 111, comma 7, Cost., limitandosi a porre una regola procedurale sulla decisione, da effettuarsi, in determinati, tassativi, casi, *de plano*, senza la partecipazione delle parti.

3. Nel merito, si registra, in effetti, nella giurisprudenza di legittimità un contrasto tra due orientamenti:

un primo, secondo il quale, a prescindere dalla durata della sanzione concordata ex art. 444 cod. proc. pen., «*In caso di patteggiamento le spese di mantenimento in carcere dell'imputato devono essere in ogni caso poste a suo carico a prescindere dalla sanzione concordata, attesa la loro diversa natura rispetto alle spese processuali*» (Sez. 3, n. 505461 del 11/11/2015, Giordano, Rv. 267282; nello stesso senso, Sez. 3, ord. n. 19103 del 19/04/2012, Vedda, Rv. 252648; Sez. 1, n. 27700 del 26/06/2007, Servillo, Rv. 237119; Sez. 6, ord. n. 37926 del 09/07/2004, Speranza, Rv. 231013);

ed un altro secondo cui, invece, «*In tema di patteggiamento, la previsione di cui all'art. 445 cod. proc. pen. - per la quale l'applicazione di una pena non superiore ai due anni di reclusione (sola o congiunta con pena pecuniaria) non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali - si estende anche alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare*» (Sez. 5, n. 6787 del 01/10/2014, dep. 2015, Hysa, Rv. 262671; nello stesso senso, Sez. 5, n. 15571 del 26/03/2002, Zhou Yijing, Rv. 221188; Sez. 4, n. 2699 del 04/01/2000 dep. 2001, Magnetti, Rv. 217669).

Recentemente peraltro la S.C. (Sez. 2, n. 39040 del 13/07/2017, Serrani, non mass., decisione richiamata dal P.G.) ha affrontato il problema puntualizzando quanto segue (al punto n. 2 del "considerato in diritto"):

«La giurisprudenza di questa Corte registra differenti opinioni in merito all'interpretazione da attribuire all'esenzione dal pagamento delle spese del procedimento prevista dall' art. 445, comma 1, c.p.p..

Una prima tesi ritiene che in caso di applicazione di pena patteggiata le spese di mantenimento dell' imputato in carcere durante la custodia cautelare possano essere poste a carico della parte, in quanto il principio di irripetibilità stabilito dall' art. 445, comma 1, c.p.p. riguarda le sole spese del procedimento, locuzione che si riferisce agli esborsi correlati all' attività dell' autorità giudiziaria e attinenti all' iter processuale e non si estende ai costi di differente natura costituiti dagli esborsi sostenuti dall' amministrazione penitenziaria ("In caso di patteggiamento le spese di mantenimento in carcere dell' imputato devono essere in ogni caso poste a suo carico a prescindere dalla sanzione concordata, attesa la loro diversa natura rispetto alle spese processuali" Sez. 3, n. 50461 del 11/11/2015 - dep. 23/12/2015, Giordano, Rv. 26728201; si vedano nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, n. 19103 del 19/04/2012 - dep. 18/05/2012, Vedda, Rv. 25264801 e Sez. 6, n. 17650 del 25/02/2003 - dep. 14/04/2003, Marsala F e PG, Rv. 22450901).

Un secondo indirizzo interpretativo preferisce invece intendere la locuzione in parola come comprensiva anche delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare ("In tema di patteggiamento, la previsione di cui all'art. 445 cod. proc. pen. - per la quale l'applicazione di una pena non superiore ai due anni di reclusione (sola o congiunta con pena pecuniaria) non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali - si estende anche alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare" Sez. 5, n. 6787 del 01/10/2014 - dep. 16/02/2015, Hysa, Rv. 26267101; nello stesso senso si vedano Sez. 5, n. 6787 del 01/10/2014 - dep. 16/02/2015, Hysa, Rv. 26267101 e Sez. 4, n. 2699 del 04/12/2000 - dep. 23/01/2001, Magnetti, Rv. 21766901).

Ritiene questo collegio di condividere la prima soluzione per ragioni sistematiche.

In linea generale le spese di mantenimento in carcere conseguono a un provvedimento assunto in seno a un procedimento penale, hanno natura di spese correlate allo svolgimento del processo penale e sono soggette a ripetizione, a mente dell' art. 5 (L), comma 1, lett. i), d.P.R. 115/2002.

Il successivo art. 200 (L) del d.P.R. 115/2002 distingue poi le spese processuali penali dalle spese di mantenimento dei detenuti, lasciando intendere che siano due differenti species rientranti nel medesimo genus delle spese riconnesse allo svolgimento di un processo penale.

Infine l' art. 204 (R) del medesimo testo unico stabilisce, al suo terzo comma, che si procede al recupero delle spese di mantenimento dei detenuti,

oltre che delle spese per la custodia dei beni sequestrati anche nel caso di sentenza ai sensi dell' art. 445 c.p.p..

Il combinato disposto di queste norme legislative e regolamentari lascia così intendere che gli oneri di mantenimento in carcere non rientrino nel novero dell' esenzione previsto dalla disciplina premiale in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è limitato ai soli esborsi sostenuti per lo sviluppo dell' iter processuale.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso [...]».

Dovendosi ad avviso del Collegio dare continuità alla richiamata interpretazione, per la persuasività delle argomentazioni svolte a sostegno dello stessa, discende il rigetto del ricorso.

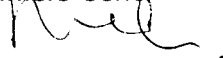
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 11/07/2018.

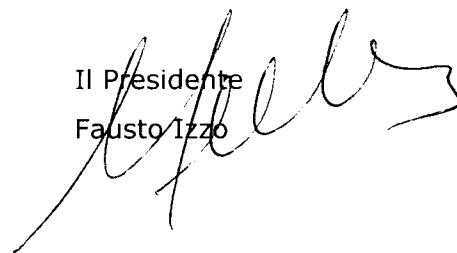
Il Consigliere estensore

Daniele Cenci



Il Presidente

Fausto Izzo



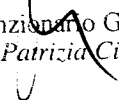
Depositata in Cancelleria

Oggi,

- 7 NOV. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra



copia ad uso ufficio